



## **Comune di Vignola (Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 233 Del 21/04/2022**

### **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SUAP**

**OGGETTO: COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PER COMUNI DI SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA – ANNO 2022 – PRIMO IMPEGNO DI SPESA.**

#### **LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- con deliberazioni consiliari n. 76 del 24/11/2015 del Comune di Vignola, n. 78 del 30/11/2015 del Comune di Spilamberto e n. 47 del 25/11/2015 del Comune di Savignano sul Panaro, è stato approvato l'Accordo territoriale, ex art. 15 L.R. 20/2000, fra i tre Comuni per il rinnovo della Commissione Unica per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, ai sensi art. 6 L.R. 15/2013;
- con deliberazioni consiliari n. 77 del 24/11/2015 del Comune di Vignola, n. 79 del 30/11/2015 del Comune di Spilamberto e n. 48 del 25/11/2015 del Comune di Savignano sul Panaro, i tre comuni hanno provveduto alle modifiche dei rispettivi Regolamenti edilizi in adeguamento alla L.R. 15/2013;
- i Comuni di Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, con rispettive delibere di Giunta Comunale n. 68 del 22/04/2016, n. 36 del 20/04/2016 e n. 46 del 26/04/2016 hanno nominato l'attuale Commissione intercomunale per la Qualità architettonica e per il Paesaggio (CQAP);
- la Commissione, come disposto all'art. 6 del Regolamento Edilizio resta in carico quanto il mandato del Sindaco ed i suoi componenti eletti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. La Commissione resta comunque in carica, in regime di prorogati, fino alla nomina della Commissione sostitutiva;
- per dare continuità alle attività istruttorie degli interventi edilizi necessitanti del parere della CQAP con Atto del Commissario Prefettizio assunto con i poteri della Giunta Comunale n. 22 del 01/03/2017, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Vignola avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica, sottoscritto in data 24/02/2017, è stata prorogata la composizione della Commissione intercomunale Qualità architettonica e per il Paesaggio (CQAP) dei comuni di Spilamberto, Savignano sul Panaro e Vignola, fino ad elezione del nuovo Sindaco;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 30/07/2018 è stato prorogato il mandato dell'attuale Commissione ad avvenuto insediamento delle Giunte comunali a seguito delle consultazioni elettorali per la elezione dei Sindaci dei Comuni di Spilamberto e Savignano sul Panaro previste per l'anno 2019;
- con la deliberazione Consiliare n. 29 del 04/05/2020 è stata dichiarata la decadenza dalla carica di Sindaco del dott. Simone Pelloni, dando atto che fino alla elezioni del nuovo Consiglio Comunale le funzioni di Sindaco saranno svolte dal vicesindaco in carica;

**Considerato che:**

con delibera di Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 83 del 30/07/2020 è stata approvata la condivisione delle linee guida di indirizzo strategico per la formazione del piano urbanistico generale (PUG) dei comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola secondo l'accordo territoriale stipulato ai sensi della L.R. 24/2017;

con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 24/08/2020, la Giunta ha valutato opportuno nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del citato "Accordo Territoriale per l'istituzione della Commissione intercomunale per la qualità architettonica e per il paesaggio"(CQAP) dei principi di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione della pubblica amministrazione, nonché per assicurare l'esame delle pratiche edilizie obbligatoriamente sottoposte al parere ai sensi dell'art.6 della L.R.15/2013 , prorogare ulteriormente il mandato dell'attuale Commissione fino ad avvenuta approvazione del Regolamento Edilizio in forma associata dei Comuni facenti parte dell'Unione Terre di Castelli in coerenza con le considerazioni espresse in premessa;

**Tenuto conto che** a seguito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, in data 23/09/2020 è stata proclamata Sindaco la Dott.ssa Emilia Muratori e che la stessa ha provveduto con proprio decreto prot. n. 32267 del 01/10/2020, a nominare gli Assessori Comunali ed il Vice Sindaco, mentre il mandato quinquennale dei Sindaci, in carica nei comuni di Spilamberto e Savignano sul Panaro, già sottoscrittori del vigente "Accordo Territoriale per l'istituzione della Commissione intercomunale per la qualità architettonica e per il paesaggio" avrà termine nell'anno 2024;

**Considerato che:**

la Delibera di Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008, "Attuazione del D.Lgs. n. 42 del 24/01/2004 e s.m.i." – fornisce Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

l'art. 6 della L.R. 15/2013 e ss. mm. ed ii. "Semplificazione della disciplina edilizia", prevede l'istituzione, da parte dei Comuni, della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;

**Tenuto conto che:**

l'art. 6 del Regolamento Edilizio, come modificato con la citata deliberazione consiliare n. 77 del 24/11/2015, testualmente dispone: "il Comune di Vignola si avvale della Commissione Unica in forma associata ai sensi della L.R. 23/2009 nominata sulla base di accordo territoriale dai comuni di Vignola, Spilamberto e Savignano sul Panaro";

l'Accordo Territoriale fra pubbliche amministrazioni avente ad oggetto la nomina di un'unica Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio (CQAP) siglato dai Sindaci dei Comuni di Vignola, Spilamberto e Savignano sul Panaro il 14/12/2015, in occasione del rinnovo delle amministrazioni dei Comuni già sottoscrittori di precedente ed analogo accordo del 27/01/2006, persegue l'obiettivo di rendere omogenee le valutazioni dei progetti sottoposti al suo esame;

il citato art. 6 del vigente Regolamento Edilizio nel disporre che la Commissione resti in carica quanto il mandato del Sindaco ed i suoi componenti eletti possano essere confermati consecutivamente una sola volta, prevede che la stessa CQAP resti comunque in carica in regime di prorogatio, fino alla nomina della Commissione sostitutiva;

**Dato atto che:**

i costi derivanti dal funzionamento della Commissione approvata nei tre Comuni sono da

ripartire tra gli Enti in misura proporzionale alle pratiche presentate in caso di seduta congiunta e sottoposte al parere della Commissione stessa;  
ai componenti, per la loro partecipazione, spetta un compenso pari a € 51,65 per ogni seduta (il gettone di presenza è inteso quale rimborso forfettario al netto degli oneri e contributi);  
a scadenza annuale i Comuni provvederanno alla liquidazione delle rispettive quote;

**Considerato che:**

per le recenti modifiche intervenute alla L.R. 15/2013 e ss. mm. ed ii., in relazione anche al termine entro cui deve essere rilasciato il parere della Commissione (art. 6 commi 2bis e 2ter della suddetta norma), si rende necessario rispetto al passato prevedere un numero maggiore di convocazioni per consentire il rispetto dei termini di istruttoria sopracitati;  
indicativamente si prevedono n. 2 convocazioni mensili per un totale di n. 24 convocazioni annuali, per un importo complessivo di € 7.862,40 oneri contributivi e fiscali compresi;

**Ritenuto** necessario intanto impegnare n. 12 sedute per un importo di € 3.931,20 al fine di verificare più puntualmente l'andamento temporale delle convocazioni che si renderanno necessarie, in base alla tipologia delle pratiche presentate che necessiteranno del parere della Commissione;

**Vista** la normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari: art. 3 della Legge 13 agosto 2010, Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;

**Richiamata** la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P., in cui viene chiarito che "non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

**Ritenuto che** gli incarichi in parola siano del tutto assimilabili a quelli di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e pertanto esclusi dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2022/2024;

Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**Visti:**

il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Dato atto che** la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza

**DETERMINA**

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per

una spesa complessiva di euro 3.931,20 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./ prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2022	436	65	2022	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	08.0 1	1.03.02.99. 005	S	786,24	25010 - MILANI PAOLA - STRADA FORMIGINA N. 729 , MODENA (MO), cod.fisc. MLNPLA60R69F257U/ p.i. IT 01894870367	
2022	436	65	2022	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	08.0 1	1.03.02.99. 005	S	786,24	25011 - GRAZIA BIANCA MARIA - VIA CAVALIERI N. 5/7 , MODENA (MO), cod.fisc. GRZBCM71P65F257P /p.i. IT 02658080367	
2022	436	65	2022	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	08.0 1	1.03.02.99. 005	S	786,24	25012 - SOLA MIRCO - VIA RIZZOTTO N. 80 , MODENA (MO), cod.fisc. SLOMRC73L23C107E /p.i.	
2022	436	65	2022	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	08.0 1	1.03.02.99. 005	S	786,24	25014 - TUSO GIAMPIERO - VIA VENTIMIGLIA N. 121 , MODENA (MO), cod.fisc. TSUGPR73M02F257T/ p.i. IT 03089540367	
2022	436	65	2022	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	08.0 1	1.03.02.99. 005	S	786,24	25015 - BARBOLINI FAUSTO - VIA RAGAZZI DEL '99 N. 43 , MODENA (MO), cod.fisc. BRBFST67H24F257F/p. i. IT 02505430369	

- Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2022;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
- Di dare atto che gli incarichi in parola sono del tutto assimilabili a quelli di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e pertanto esclusi dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002 perché trattasi di professionisti che svolgono una funzione pubblica, obbligatoria, nell'ambito di un rapporto con l'Ente che è regolato direttamente dalla legge;
- Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D. Lgs.;
- Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000;
- Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile/Dirigente

F.to Serena Bergamini



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>233</b>	<b>21/04/2022</b>	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SUAP	21/04/2022

**OGGETTO: COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PER COMUNI DI SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2022.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/711

IMPEGNO/I N° 796/2022
797/2022
798/2022
799/2022
800/2022

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.